



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Mantenimento al figlio: saltare qualche rata è reato?

Autore: Redazione | 16/03/2017



Scatta il reato di violazione degli obblighi di assistenza, in caso di mancato versamento di alcune “rate” dell’assegno, solo se al bambino sono mancati i mezzi di sussistenza.

Il **padre che non versa il mantenimento per i figli** non sempre può essere denunciato per il reato di **violazione degli obblighi di assistenza familiare**. Difatti l'illecito penale si configura solo quando al bambino sono mancati i mezzi di sussistenza, circostanza che non ricorre, ad esempio, nel caso in cui vengano saltate poche rate e la madre, con cui il bambino vive, ha la possibilità economica di mantenerlo secondo il tenore di vita già goduto (quindi anche secondo uno standard di vita elevato). È quanto chiarisce la Cassazione con una recente sentenza.

Se hai già letto il nostro articolo [Mantenimento figli, come evitare reato e condanna](#), saprai già che il mancato versamento dell'assegno ai figli (versamento che, fino alla loro maggiore età, viene fatto direttamente nelle mani del genitore convivente, di norma la madre) non fa scattare in automatico il reato. L'illecito penale, e la condanna per il genitore inadempiente, scatta solo se il figlio rimane privo dei mezzi di sussistenza.

In particolare, il codice penale **[2]** sanziona la condotta di chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, oppure inabile al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa. Secondo il costante insegnamento della cassazione, mentre in caso di mancato pagamento dell'assegno destinato al mantenimento della moglie, il giudice penale deve accertare se, per effetto di tale condotta, siano venuti a mancare in concreto i mezzi di sussistenza al beneficiario, in caso di inadempimento all'obbligo nei confronti del figlio minore opera una presunzione semplice che quest'ultimo sia incapace di produrre reddito proprio, Quindi, versi sempre in condizioni di difficoltà. Tuttavia in quanto presunzione semplice essa può essere superata con la prova contraria, ad esempio quando il minore dispone di redditi patrimoniali propri o del genitore convivente, sempre che non si tratti di retribuzione per attività di lavoro la quale, anzi, costituisce prova dello stato di bisogno **[3]**.

Nella nozione di **mezzi di sussistenza** prevista dal codice penale, diversa dal concetto di **mantenimento** previsto dal codice civile, sono compresi non più solo i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l'alloggio), ma anche gli strumenti che consentono, in rapporto alle reali capacità economiche e a regime di vita

personale del padre, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (quali ad esempio abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori, mezzi di trasporto mezzi e di comunicazione **[4]**).

Dunque non risponde del reato di omesso versamento del mantenimento ai figli e violazione degli ordini familiari il padre che faccia mancare solo poche mensilità dell'assegno stabilito dal giudice civile, sempre che, per effetto di ciò, non sia derivato al figlio minore uno stato di bisogno nel senso appena indicato.

In definitiva si può parlare di **stato di bisogno** solo quando il soggetto obbligato faccia mancare i **mezzi di sussistenza**, che includono - secondo quanto appena chiarito - ciò che è necessario per la **sopravvivenza vitale** (quali il vitto e l'alloggio), ma anche gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche e regimi di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (quali ad esempio abbigliamento, libri d'istruzione, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione).

Note

[1] Cass. sent. n. 12400/2017. **[2]** Art. 570 cod. pen. **[3]** Cass. sent. n. 26725/2003. **[4]** Cass. sent. n. 2736/2008. *Autore immagine: 123rf com*

Sentenza

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 12 gennaio - 15 marzo 2017, n. 12400 *Presidente Carcano - Relatore Bassi*

Ritenuto in fatto

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale del capoluogo toscano, Sezione distaccata di Pontassieve, ha revocato la statuizione con la quale la sospensione condizionale della pena era stata subordinata al pagamento della provvisoria ed ha confermato nel resto la condanna inflitta a J.L. per il reato di cui all'art. 570 cod. pen., per avere omesso di versare l'assegno mensile di 6000 Euro stabilito dal Tribunale di Firenze a vantaggio della coniuge separata e del figlio minore. 2.

Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'Avv. Filippo Fontana, difensore di fiducia di J.L. , e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge processuale in relazione agli artt. 159, 178 e 179 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello erroneamente respinto l'eccezione di nullità dell'avviso di conclusione delle indagini e, di conseguenza, di tutti gli atti successivi - inclusa a sentenza di primo grado - per nullità dei decreti di irreperibilità del 9 novembre 2010 (emesso ai fini della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari) e del 7 giugno 2011 (emesso ai fini della notifica della citazione in giudizio), non essendo stato l'imputato ricercato nel luogo di nascita dell'imputato risultante dagli atti del procedimento, segnatamente Shanghai.

2.2. Violazione di legge processuale in relazione agli artt. 169, comma 4, 178 e 179 cod. proc. pen., per avere il Collegio di merito erroneamente respinto l'eccezione di nullità dell'avviso di conclusione delle indagini e, di conseguenza, di tutti gli atti successivi - inclusa a sentenza di primo grado - per nullità dei decreti di irreperibilità del 9 novembre 2010 (emesso ai fini della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari) e del 7 giugno 2011 (emesso ai fini della notifica della citazione in giudizio), non essendo stato l'imputato ricercato nel luogo di svolgimento dell'attività lavorativa a norma del citato art. 169, comma 4, risultando dagli atti del procedimento - segnatamente dalla denuncia presentata il 19 ottobre 2009 dalla parte civile, documento di cui la difesa aveva sollecitato alla Corte d'appello l'acquisizione - che il ricorrente ricopriva lo "stabile incarico di direttore artistico del (*omissis*) ".

2.3. Violazione di legge penale in relazione all'art. 570 cod. pen., per avere la Corte confermato la condanna per il reato in contestazione senza verificare, come invece sollecitato nell'appello presentato dal difensore di fiducia - ulteriore rispetto a quello già presentato dal difensore d'ufficio -, se dall'autoriduzione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice civile sia in concreto derivata una privazione dei mezzi di sussistenza per la persona offesa, elemento costitutivo e dunque imprescindibile del reato. In particolare, il ricorrente pone in luce che J.L. ha regolarmente versato l'assegno di mantenimento ammontante a 6000 Euro mensili dal gennaio 2007 al giugno 2009, per un ammontare complessivo di 180 mila Euro; che egli ha omesso il versamento dell'assegno per quattro mensilità da luglio a ottobre 2009 e che successivamente ha versato 3000 Euro mensili, cercando di integrare - ove possibile - la differenza. Rimarca pertanto il ricorrente che, nella specie, non ricorrono le condizioni per poter ritenere che il minore si sia mai trovato in uno stato di bisogno, avendo l'imputato omesso di versare l'assegno per un arco temporale breve, a fronte di un rilevante capitale versato in precedenza, e comunque garantito al congiunto, pur autoriducendosi l'ammontare nel prosieguo, in misura comunque sufficiente a fare fronte ai suoi bisogni.

2.4. Vizio di motivazione per avere il Giudice del gravame confermato la condanna per il reato in contestazione senza spiegare se ed in che termini l'inadempimento all'obbligo

fissato dal giudice civile abbia fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore.
2.5. Mancata assunzione di prova decisiva, per avere la Corte omissa di rinnovare l'istruttoria dibattimentale mediante l'escussione, quali testimoni, di S.L. e L.N. , amici dell'imputato, in merito all'incapacità economica dell'imputato all'epoca dei fatti, a giustificazione del parziale inadempimento dell'obbligo.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato in relazione ai motivi di merito ed alla mancata assunzione di prove decisive, di tal che la sentenza deve essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio. 2. Sono inammissibili i primi due motivi in rito, con i quali il ricorrente ha eccepito la nullità di tutti gli atti successivi all'avviso di conclusione delle indagini e delle sentenze di primo e di secondo grado, per nullità dei decreti di irreperibilità del 9 novembre 2010 e del 7 giugno 2011, non essendo stato l'imputato ricercato nel luogo di nascita e nel luogo di svolgimento dell'attività lavorativa, risultanti dagli atti del procedimento. 2.1. Per un verso, le censure riproducono pedissequamente le eccezioni già dedotte in appello e non si confrontano con la risposta data dalla Corte territoriale nelle pagine 5 e 6 della sentenza, omettendo - dunque - di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). 2.2. Per altro verso, sono comunque palesemente destituite di fondamento, là dove - come ineccepibilmente rilevato dalla Corte territoriale - dagli atti processuali non emergeva il luogo esatto di nascita né di svolgimento dell'attività lavorativa ove poter disporre le ricerche. In particolare, va rilevato che (...) è una città di oltre ventiquattro milioni di abitanti e che, contrariamente a quanto dedotto dall'imputato, la persona offesa - costituita parte civile sentita in dibattimento - ha dichiarato che l'ex marito lavorava "sempre in giro, perché non c'è un posto fisso però lo so lavora quattro mesi a (...) e poi quattro mesi a (...) epoca e poi, poi è sempre in giro" (v. trascrizione audizione dibattimentale del 19 novembre 2012). Costituisce invero principio di diritto acquisito che l'obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159, comma 1, cod. proc. pen. al fine di emettere il decreto di irreperibilità è condizionato all'oggettiva praticabilità degli accertamenti (ossia alla conoscenza del luogo di nascita, di ultima residenza e di abituale esercizio dell'attività lavorativa dell'imputato), che rappresenta il limite logico di ogni garanzia processuale (Sez. 3, n. 17458 del 19/04/2012, Domollaku, Rv. 252626; Sez. 2, n. 39329 del 31/05/2016, Ciobataru, Rv. 268304). 3. Colgono invece nel segno il terzo ed il quarto motivo con i quali il ricorrente ha contestato i presupposti del reato di cui all'art. 570 cod. pen. a lui ascritto. 3.1. In via preliminare, mette conto di precisare che, a discapito della contestazione che descrive un intervallo temporale più ampio ("dal gennaio 2007 al 19 ottobre 2009"), secondo la ricostruzione in fatto compiuta dai Giudici della cognizione di primo e di secondo grado (v. pagine 2 e seguenti della sentenza in verifica), J.L. ometteva di versare l'assegno mensile

soltanto nel periodo dal luglio all'ottobre 2009, dunque per sole quattro mensilità. Risulta pertanto del tutto irrilevante che, nel periodo successivo all'ottobre 2009, l'imputato si sia autoridotto l'assegno, trattandosi di vicenda esterna alla contestazione "chiusa". In particolare, secondo quanto dichiarato dalla persona offesa al dibattimento, l'imputato provvedeva a versare l'assegno fissato dal Tribunale di Firenze a suo carico di 6000 Euro mensili - di cui 4000 per il mantenimento del figlio e 2000 per il mantenimento della coniuge separata -, dal gennaio 2007 sino al luglio 2009, per l'ammontare complessivo di 180 mila Euro, ed ometteva di versare 24 mila Euro.

3.2. Ricostruiti i termini storico-fattuali della vicenda sottoposta al vaglio della Corte, occorre rilevare che l'art. 570, comma secondo n. 2, cod. pen. sanziona la condotta di colui il quale faccia mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, mentre in caso di mancata corresponsione dell'assegno destinato al mantenimento del coniuge, il giudice penale deve accertare se - per effetto di tale condotta - siano venuti a mancare in concreto i mezzi di sussistenza al beneficiario (*ex plurimis* Sez. 6, n. 49501 del 12/11/2009, L., Rv. 245653), in caso di inadempimento all'obbligo nei confronti del figlio minore, opera una presunzione semplice che quest'ultimo sia incapace di produrre reddito proprio. In quanto presunzione semplice, essa è suscettibile di essere superata - ad esempio - allorquando il minore disponga di redditi patrimoniali sempre che non si tratti di retribuzione per attività lavorativa, la quale, anzi, costituisce prova dello stato di bisogno (Sez. 6, n. 26725 del 26/03/2003, P.G. in proc. D'Onofrio, Rv. 225875). Sempre in linea di principio deve essere rimarcato che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, nella nozione penalistica di "mezzi di sussistenza" di cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen. - diversa dalla più ampia nozione civilistica di "mantenimento" - debbono ritenersi compresi non più solo i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l'alloggio), ma anche gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (quali, ad es., abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione). (Sez. 6, n. 2736 del 13/11/2008 - dep. 2009, L., Rv. 242855; Sez. 6, n. 49755 del 21/11/2012, G., Rv. 253908).

3.3. Orbene, di tali coordinate ermeneutiche non ha tenuto conto il Collegio fiorentino, là dove ha completamente ommesso di verificare se l'omesso versamento di quattro mensilità dell'assegno stabilito dal giudice civile abbia comportato in capo alla coniuge separata ed al figlio minore uno stato di bisogno, nel senso appena delineato. Tale accertamento - imprescindibile con riguardo al mancato versamento dell'assegno alla ex moglie per le ragioni testé delineate - risultava comunque necessario anche con riguardo all'inadempimento verso il

figlio minore, a fronte dello specifico motivo d'appello teso a superare la presunzione semplice applicata dal primo giudice, fondato sul non peregrino rilievo difensivo che dall'omesso versamento della somma di 24 mila Euro, a fronte della regolare corresponsione dell'assegno nelle trenta mensilità precedenti per un ammontare complessivo di ben 180 mila Euro - obiettivamente suscettibile di capitalizzazione o accantonamento -, non potesse essere derivata una situazione di bisogno in capo al discendente. Giova invero ribadire come possa parlarsi di stato di bisogno solo allorquando il soggetto obbligato faccia mancare i "mezzi di sussistenza", che includono - secondo quanto testé chiarito - quanto necessario per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l'alloggio), ma anche gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche e regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (quali, ad es., abbigliamento, libri di istruzione, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione). Con tali parametri il Collegio del gravame avrebbe dovuto, dunque, confrontarsi e valutare se dalla condotta inadempiente dell'imputato fosse derivata quella situazione integrante la materialità del reato in incolpazione. La Corte ha invece ritenuto provato lo stato di bisogno del minore con motivazione manifestamente incongrua e - nella sostanza - apodittica, là dove si è limitata a dare atto dell'assenza in capo alla ex coniuge di redditi propri - riferita dalla medesima -, senza verificare se, nonostante quanto da ella già incamerato e possibilmente accantonato, visto il relevantissimo ammontare - ben superiore a quanto necessario per fare fronte alla sopravvivenza vitale ed alle altre complementari esigenze della vita quotidiana di una persona, anche secondo uno standard di vita elevato -, al bambino fossero effettivamente venuti a mancare i mezzi di sussistenza.

3.4. Nel giudizio di rinvio, il Collegio di merito, in applicazione dei principi di diritto sopra delineati, dovrà dunque verificare se, dall'inadempimento agli obblighi di versamento imposti dal giudice civile in favore della ex coniuge e del figlio minore, sia derivata, in concreto, in capo ai beneficiari la mancanza di mezzi di sussistenza, nei termini delineati dalla giurisprudenza di legittimità.

4. È fondato anche l'ultimo motivo col quale il ricorrente si duole della mancata assunzione della testimonianza di S.L. e L.N. .

4.1. Secondo i consolidati principi espressi da questo Giudice di legittimità, il reato di cui all'art. 570, comma secondo n. 2, cod. pen. è scriminato dall'esimente dello stato di necessità allorquando l'imputati dimostri di essersi trovato in una situazione di incapacità economica assoluta di far fronte all'obbligazione, cioè in una situazione di radicale mancanza di mezzi finanziari, sì da escludere qualunque - ed incolpevole ogni margine di scelta per l'agente (Sez. 6, n. 11696 del 03/03/2011, Rv. 249655; Sez. 6, n. 8063 del 08/02/2012, G., Rv. 252427).

4.2. Orbene, nell'atto d'appello (in calce a pagina 10), il ricorrente aveva formulato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, affinché fossero sentiti i testimoni sopra indicati in merito ad una circostanza, l'incapacità economica dell'imputato all'epoca dei fatti,

in ipotesi rilevante ai fini del decidere e sulla quale la Corte distrettuale avrebbe pertanto dovuto motivare, non potendo evincersi dall'apparato complessivo del provvedimento una motivazione neanche implicita al riguardo. 4.3. Nel giudizio di rinvio, la Corte d'appello dovrà dunque prendere in considerazione l'indicata richiesta ex art. 603 cod. proc. pen. e verificare la sussistenza o meno dei presupposti per dare corso all'assunzione delle prove richieste. 5. Alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile L.Q. in questo grado provvederà, se del caso, la Corte d'appello di Firenze all'esito del giudizio di rinvio.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze per nuovo giudizio. Rimette alla Corte d'appello di Firenze la liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile L.Q. in questo grado.